

TI_GERICHTE 17.2002.35 vom 21. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2002.35

FR: TI_GERICHTE 17.2002.35 du 21 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 17.2002.35 del 21 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Secondo l'art. 299 cpv. 1 lett a CPP la revisione del processo, in caso di sentenza di condanna, ha luogo quando sia dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione, e, in genere, da reato di terza persona. Perché una domanda di revisione sia possibile in questo caso è necessario che l'atto illecito all'origine della procedura sia accertato in giudizio o che il giudice ne sia altrimenti convinto (Piquerez , Précis de droit de procédure pénale suisse, 2^a edizione, n. 2236). Ove non sussista condanna per falsa testimonianza o per atto illecito, la commissione del reato deve apparire evidente. In ogni caso deve risultare verosimile una modifica dello stato di fatto suscettibile di dar luogo a una decisione più favorevole. In questa prospettiva i presupposti della revisione non differiscono da quelli stabiliti dall'art. 299 cpv. 1 lett. c CPP con riferimento all'art. 397 CP (CCRP, sentenze dell'8 luglio 1995 in re G., consid. 3, e del 24 gennaio 1995 in re G., consid. 2b).

E. 3

Il reato che il Pretore avrebbe commesso sarebbe, secondo il ricorrente, quello di abuso di autorità a norma dell'art. 312 CP. Sostiene, come detto, che sebbene il 21 dicembre 1999 la sua ex moglie abbia revocato la procura conferita all'ente pubblico (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), il quale anticipava gli alimenti, il primo giudice lo ha ugualmente condannato per trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP). In tal modo egli avrebbe abusato delle sue funzioni, dato che la querela sporta nei suoi confronti sarebbe stata definitivamente ritirata, ciò che il Pretore sapeva al momento di statuire. L'argomentazione è ai limiti della temerarietà. Non solo nessuna autorità ha finora accertato il reato invocato nel ricorso, ma il comportamento del Pretore non integra lontanamente gli estremi dell'art. 312 CP. Richiamato quanto la Corte di cassazione e di revisione penale aveva stabilito con sentenza del 9 ottobre 1996 (in quell'occasione l'ex moglie dell'istante si era proposta di persuadere lo Stato a ritirare la querela), il Pretore ha biasimato l'accusato per la sua irriducibilità, e in particolare proprio per la produzione della dichiarazione 21 dicembre 1999 con cui l'ex moglie revocava la procura conferita all'ente pubblico. Gli ha ricordato che la pretesa relativa agli alimenti è stata ceduta al Dipartimento delle opere sociali con tutti i diritti relativi (art. 289 cpv. 2 CC) e che la querela era stata inoltrata dall'ente pubblico in base alla facoltà e alla legittimazione concessa dagli art. 217 cpv. 2 CP e 19 bis della legge di applicazione del CP (sentenza del Pretore del 23 dicembre 1999, pag. 3; cfr. anche la sentenza del 3 agosto 2000, pag. 4). Nulla impediva all'interessato di criticare tale conclusione, segnatamente di persistere nell'invocare la

salvaguardia degli interessi della famiglia (art. 217 cpv. 2 CP). Disertando i due dibattimenti, egli si è però precluso la facoltà di ricorrere contro l'applicazione dell'art. 217 cpv. 2 CP. Egli può solo rimproverarsi tale scelta

E. 4

Ne segue che l'istanza di revisione, manifestamente infondata, deve essere disattesa. Con l'emanazione del presente giudizio diventa priva d'oggetto la richiesta di sospendere l'esecuzione delle sentenze impugnate (art. 301 cpv. 3 CPP). Gli oneri processuali sono posti a carico dell'istante (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP su rinvio dell'art. 301 cpv. 2 CPP). Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP e visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. L'istanza di revisione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 50.– fr. 550.– sono posti a carico dell'istante. 3. Intimazione a: – _____; – Procuratore pubblico avv. _____; – Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona; – Pretore del Distretto di Bellinzona. – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Tavernes. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario Mezzi di ricorso: Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.